

Pubblicato il 05/05/2022

**N. 01013/2022 REG.PROV.COLL.**

**N. 03026/2017 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3026 del 2017, proposto da Tommaso Ambrosca, Giovanni Baldini, Davide Carcano, Luigi Cozzolino, Pietro Matteo De Angelis, Antonio Di Nunzio, Cosimo Ivan Fanelli, Guido Geofilo, Paolo Macchi, Luca Marocco, Francesco Mormile, Corrado Paolo Musso, Daniele Petti, Marco Angelo Quadrelli, Igor Romano, Mario Scinetti, Diego Silestri, Massimiliano Solazzo e Roberto Zecchinato, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Frisani, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

**contro**

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1  
**per l'accertamento**

del diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione aggiuntiva per il c.d. "tempo di vestizione" ovvero per il tempo necessario ad indossare la divisa prima dell'inizio del turno e per svestirsi alla fine dello stesso, con riferimento all'ultimo quinquennio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 74 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2022 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 29 dicembre 2017, i soggetti di cui in epigrafe, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, hanno chiesto la condanna del Ministero convenuto al pagamento di una somma corrispondente, quale parte della complessiva retribuzione, al tempo occorrente ad indossare la divisa, all'inizio di ogni turno lavorativo, e a svestirsi della stessa, al termine del turno.

Nel merito, i ricorrenti hanno esposto che per prestare la propria attività presso i reparti a cui sono destinati e per lo svolgimento del proprio servizio sono obbligati ad indossare la divisa della Polizia di Stato, di modo che "all'inizio e alla fine di ogni turno lavorativo occorrono agli stessi circa 15 minuti per poter vestirsi con l'uniforme e gli accessori in dotazione al personale delle Forze dell'Ordine e per poi svestirsi, per un totale di circa 30 minuti per ogni turno lavorativo svolto".

Ne conseguirebbe, in tesi, un rilevante numero di ore lavorative in più, da aggiungersi a quelle retribuite in busta paga, anche in considerazione del fatto che la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 non precluderebbe che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, "ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, come appunto nel caso del personale della Polizia di Stato".

Si è costituita l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 29 aprile 2022.

Il ricorso è manifestamente infondato, nei termini già esposti in precedenti analoghi dalla giurisprudenza amministrativa che si è formata in materia (cfr., tra gli altri, TAR Liguria, sentenza n. 193 del 2020).

In particolare, non sussistono, nello specifico settore ordinamentale della Polizia di Stato, regole che obblighino il singolo dipendente, oltre a portare gli indumenti e le dotazioni prescritte, anche ad adempiere a determinate modalità di vestizione e svestizione secondo direttive predeterminate dal datore di lavoro, al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente determinato.

Ciò implica che, non avendo il Ministero resistente ampliato la sfera del suo controllo datoriale anche a tale aspetto della prestazione lavorativa – facente parte di una vicenda che resta preliminare alla prestazione lavorativa stessa -, il medesimo non può essere tenuto a corrispondere la relativa somma reclamata dai ricorrenti, a titolo di retribuzione aggiuntiva.

D'altra parte, gli oneri connessi a vestizione e svestizione devono senz'altro essere ricompresi nell'elenco aperto e non tassativo delle voci aggiuntive che sono remunerate a titolo di indennità accessorie, e che hanno la funzione di compensare alcuni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa, tra cui proprio l'obbligatorietà dell'uso della divisa e delle prescritte dotazioni.

Il ricorso deve dunque essere respinto, con spese di lite che possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità della questione introdotta in giudizio, all'epoca dell'instaurazione dell'odierno contenzioso.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Lombardi**

**IL PRESIDENTE**

**Italo Caso**

**IL SEGRETARIO**